



Provincia di Latina

Settore Risorse Umane - Lavoro - Formazione Professionale

## **AVVISO AI DISOCCUPATI**

Iscritti ai sensi dell'art. 8 della Legge 68/1999

### **CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Degli iscritti agli elenchi provinciali dei disabili

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità (ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2.1/07/2003 n.19) - Deliberazione della Giunta Regionale del 17/12/2008 n. 918 pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 21/01/2009.

Gli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui trattasi tengono prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- a) situazione economica;
- b) carico familiare
- c) età anagrafica
- d) grado di invalidità

#### **Specificazione e valutazione dei criteri individuati**

La specificazione e la valutazione dei criteri individuati che concorrono alla formazione delle graduatorie è la seguente:

##### **a) Situazione economica**

La situazione economica è calcolata con riferimento al dato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) previsto con d. lgs. 31/3/1998, n. 109

(definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate).

L'ISEE è un indicatore che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare, in quanto viene calcolato a partire da una serie di elementi, quali:

- > reddito del nucleo familiare
- > patrimonio posseduto (case terreni ecc...)
- > composizione della famiglia (carico familiare)
- > eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (presenza di persone con disabilità)

È onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego competente per domicilio con il dato ISEE, che va previamente richiesto all'INPS, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ad altre strutture abilitate, oppure autocertificabile ai sensi del d.lgs. n° 445/2000.

Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1000 euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 euro compresi, oltre i 500 euro per eccesso (un dato ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti di penalizzazione).

Il lavoratore che non presenterà al Centro per l'impiego il dato ISEE verrà collocato agli ultimi posti della graduatoria così come coloro che non hanno presentato presso il Centro per l'impiego il certificato di diagnosi funzionale di cui al DPCM 13.01.2000. Il lavoratore che risulta iscritto nella lista dei disabili in data anteriore al 01/10/2005 e non ha provveduto a fornire il certificato di diagnosi funzionale, verrà inserito in graduatoria al momento della presentazione di detto certificato al Centro per l'impiego competente.

#### **b) carico familiare**

Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia, anche tramite autocertificazione e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone da considerare a carico sono:

- a)** coniuge o convivente more uxorio con status di disoccupato;
- b)** figli minorenni a carico ovvero maggiorenni senza limiti di età se invalidi con percentuale superiore al 66%
- c)** figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età, se con status di disoccupato;
- d)** fratelli o sorelle minorenni a carico ovvero maggiorenni senza limiti di età se invalidi con percentuale superiore al 66%;
- e)** genitori o ascendenti ultra sessantacinquenni a carico ovvero anche di età inferiore se invalidi con percentuale superiore al 66%.

Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice che si trovi nella condizione di cui ai punti precedenti è aumentato di 10 punti per ogni persona.

Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice appartenente ad una famiglia monoparentale è aumentato di un numero doppio di punti (20 punti per ogni persona).

Nel caso di assunzione che determini la perdita dello status di disoccupato, di uno dei due coniugi o conviventi, il punteggio viene rideterminato senza tener conto dei carichi familiari

#### **c)-età anagrafica**

A partire dalla data di pubblicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità, pubblicato sul B.U.R.L. del 21/01/2009, e con aggiornamento alla data di pubblicazione di eventuali bandi specifici, al disoccupato viene attribuito un ulteriore punteggio sulla base dell'età anagrafica:

2 punti se ha compiuto 40 anni; 4 punti se ha compiuto 45 anni; 6 punti se ha compiuto 50 anni

#### **d)-grado di invalidità**

in aggiunta ai sopraccitati criteri, concorre alla formulazione delle graduatorie anche il grado di invalidità così come determinato dalla seguente tabella:

| Invalidi di guerra e/o servizio - categorie | Percentuale invalidante Invalidi civili e lavoro | Punteggio |
|---|--|-----------|
| 1" cat.                                     | 91%- 100%  | +28       |
| 2" cat.                                     | 81%-90%  | +24       |
| 3" cat.                                     | 71%-80%  | +20       |
| 4" cat.                                     | 61% - 70%  | + 16      |
| 5" cat.                                     | 51% - 60%  | + 11,5    |
| 6" cat.                                     | 41%-50%  | +7,5      |
| 7" - 8" cat.                                | 34%-40%  | +3,5      |

Il punteggio dei soggetti la cui disabilità è di natura intellettiva e/o psichica è aumentato di ulteriori 15 punti.

Qualora il lavoratore chieda il riconoscimento dei 15 punti aggiuntivi, dovrà presentare apposita certificazione medica attestante la disabilità specifica rilasciata dalla AUSL di competenza.

I sordomuti ed i ciechi assoluti, in quanto disabili non percentualizzati, sono equiparati agli invalidi civili, con percentuale dell'80% per i sordomuti e del 100% per i ciechi assoluti mentre per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla L.138/2001, si attribuisce una percentuale di invalidità civile come prevista dalla tabella approvata dal decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 e successive modifiche.

La Provincia provvederà a formulare una graduatoria annuale degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno (art. 8 c.1 e 2 della L.68/1999).

Gli Uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori (cosiddette "graduatorie sui presenti") — art.9 co.5 L.68/99.

### **PUNTEGGIO TOTALE**

Il punteggio totale si calcola aggiungendo o sottraendo alla base 100, i punti relativi alla situazione economica, al carico familiare, all'età anagrafica e al grado di invalidità.

Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore e, in caso di parità prevale la persona più giovane, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n.191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.127).

In sede di prima applicazione, coloro che risultano iscritti al 31 dicembre 2008 nell'elenco di cui all'art.8 della L.68199, ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale, dovranno presentarsi presso i Centri per l'Impiego competenti per domicilio, muniti di certificazione ISEE relativa all'anno 2008 entro e non oltre il 31 maggio 2009.

A decorrere dall'anno 2010 il certificato ISEE utile per l'inserimento nella graduatoria al 31 dicembre, dovrà essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno.

Latina, 07 aprile 2009

IL DIRIGENTE

dr. Aldo Silvestri